|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

 Vigente al: 31-5-2017

Capo I
Principi generali

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181

lettera i);

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in

particolare l'articolo 14;

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate;

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante

approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione, e successive modificazioni;

 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,

per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in

particolare l'articolo 20;

 Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per

la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di

istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge

11 gennaio 2007, n. 1;

 Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita'

scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

 Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente

la definizione delle norme generali relative alla scuola

dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive

modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche;

 Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente

norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

 Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in

materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

 Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare

l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la

prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di

istruzione;

 Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli

1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze

e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di

valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

 Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

 Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la

definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle

prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e

formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di

certificazione delle competenze;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,

n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la

Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione

cattolica nelle scuole pubbliche;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.

249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21

novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e

degli studenti della scuola secondaria;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.

323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di

studio di istruzione secondaria superiore;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1,

comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in

particolare l'articolo 45;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.

275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.

122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme

vigenti per la valutazione degli alunni;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.

89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010,

recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e

gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione

cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo

d'istruzione;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino

degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli

istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.

133»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012,

n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la

ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri

d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per

l'apprendimento permanente;

 Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto

2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di

adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1,

comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

 Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella

seduta del 23 febbraio 2017;

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 7 aprile 2017;

 Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e

la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle

finanze;

 E m a n a

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

 Principi. Oggetto e finalita'

 della valutazione e della certificazione

 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i

risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle

studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del

sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita' formativa

ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al

successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita'

personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle

acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.

 2. La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con

le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai

decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e

n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria

autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le modalita'

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale

dell'offerta formativa.

 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo

delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e

degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono

i riferimenti essenziali.

 4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare,

anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta

formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla

valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli

alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo

dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal

regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita' e

dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del

territorio.

 5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni

scolastiche adottano modalita' di comunicazione efficaci e

trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

 6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle

competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire

l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

 7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni

internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della

valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita' del

proprio servizio.

 8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio

nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo

45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.

394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini

italiani.

 N O T E

 Avvertenza:

 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

 dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

 dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

 sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

 decreti del Presidente della Repubblica e sulle

 pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

 lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

 il rinvio.

 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

 legislativi qui trascritti.

 Note alle premesse

 - L'art.76 della Costituzione stabilisce che

 l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

 delegato al Governo se non con determinazione di principi e

 criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

 oggetti definiti.

 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

 al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

 leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

 regolamenti.

 - Si riporta il testo dell'art. 181, lettera i) della

 legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema

 nazionale di istruzione e formazione e delega per il

 riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:

 «Art. 181. - I decreti legislativi di cui al comma 180

 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi

 di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

 successive modificazioni, nonche' dei seguenti:

 (Omissis);

 i) adeguamento della normativa in materia di

 valutazione e certificazione delle competenze degli

 studenti, nonche' degli esami di Stato, anche in raccordo

 con la normativa vigente in materia di certificazione delle

 competenze, attraverso:

 1) la revisione delle modalita' di valutazione e

 certificazione delle competenze degli studenti del primo

 ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione

 formativa e di orientamento della valutazione, e delle

 modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del

 primo ciclo;

 2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli

 esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola

 secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto

 dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della

 Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.».

 - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23

 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di

 Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

 ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre

 1988, n. 214, S.O.:

 «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti

 legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76

 della Costituzione sono emanati dal Presidente della

 Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e

 con l'indicazione, nel preambolo, della legge di

 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri

 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla

 legge di delegazione.

 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire

 entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il

 testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'

 trasmesso al Presidente della Repubblica, per la

 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una

 pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata

 disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti

 successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In

 relazione al termine finale stabilito dalla legge di

 delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere

 sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio

 della delega.

 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per

 l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'

 tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei

 decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni

 permanenti delle due Camere competenti per materia entro

 sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali

 disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive

 della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni

 successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue

 osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle

 Commissioni per il parere definitivo che deve essere

 espresso entro trenta giorni.».

 - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante

 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i

 diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella

 Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

 - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni

 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle

 scuole di ogni ordine e grado», e' pubblicato nella

 Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

 - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo

 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento

 di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la

 riforma della Pubblica Amministrazione e per la

 semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta

 Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:

 «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma

 di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del

 Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte

 formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza

 unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta

 al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno

 di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,

 volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i

 criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai

 fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle

 pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto

 delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti

 locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una

 relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e

 del riassetto.

 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede

 l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle

 norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di

 regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della

 legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,

 per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per

 le singole materie, stabiliti con la legge annuale di

 semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle

 deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai

 seguenti principi e criteri direttivi:

 a) definizione del riassetto normativo e

 codificazione della normativa primaria regolante la

 materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di

 Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento

 della richiesta, con determinazione dei principi

 fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

 a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo

 delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche

 necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e

 sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e

 semplificare il linguaggio normativo;

 b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta

 salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni

 sulla legge in generale premesse al codice civile;

 c) indicazione dei principi generali, in particolare

 per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,

 al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che

 regolano i procedimenti amministrativi ai quali si

 attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente

 articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7

 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

 d) eliminazione degli interventi amministrativi

 autorizzatori e delle misure di condizionamento della

 liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi

 pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza

 pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla

 regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,

 alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,

 all'ordinato assetto del territorio, alla tutela

 dell'igiene e della salute pubblica;

 e) sostituzione degli atti di autorizzazione,

 licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso

 comunque denominati che non implichino esercizio di

 discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda

 dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con

 una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte

 dell'interessato all'amministrazione competente corredata

 dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente

 richieste;

 f) determinazione dei casi in cui le domande di

 rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che

 non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,

 corredate dalla documentazione e dalle certificazioni

 relative alle caratteristiche tecniche o produttive

 dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si

 considerano accolte qualora non venga comunicato apposito

 provvedimento di diniego entro il termine fissato per

 categorie di atti in relazione alla complessita' del

 procedimento, con esclusione, in ogni caso,

 dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

 g) revisione e riduzione delle funzioni

 amministrative non direttamente rivolte:

 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione

 della concorrenza;

 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di

 esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;

 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e

 all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;

 4) alla protezione di interessi primari,

 costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della

 solidarieta' sociale;

 5) alla tutela dell'identita' e della qualita'

 della produzione tipica e tradizionale e della

 professionalita';

 h) promozione degli interventi di autoregolazione per

 standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'

 da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza

 pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che

 accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle

 attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi

 produttivi e dei prodotti o dei servizi;

 i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i

 poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni

 pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'

 private, previsione dell'autoconformazione degli

 interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati

 strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di

 regolazione vengono definiti dalle amministrazioni

 competenti in relazione all'incentivazione della

 concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il

 rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla

 flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle

 esigenze manifestatesi nel settore regolato;

 l) attribuzione delle funzioni amministrative ai

 comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,

 citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di

 assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di

 sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;

 determinazione dei principi fondamentali di attribuzione

 delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle

 regioni nelle materie di competenza legislativa

 concorrente;

 m) definizione dei criteri di adeguamento

 dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di

 esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

 n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a

 ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,

 ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.

 689.

 3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza

 esclusiva dello Stato, completa il processo di

 codificazione di ciascuna materia emanando, anche

 contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una

 raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la

 medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova

 disciplina di livello primario e semplificandole secondo i

 criteri di cui ai successivi commi.

 4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al

 comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione

 e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le

 funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti

 principi:

 a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e

 di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o

 strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi

 procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche

 riordinando le competenze degli uffici, accorpando le

 funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che

 risultino superflui e costituendo centri interservizi dove

 ricollocare il personale degli organi soppressi e

 raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica

 procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai

 sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate

 alle regioni;

 b) riduzione dei termini per la conclusione dei

 procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione

 previsti per procedimenti tra loro analoghi;

 c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso

 tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o

 presso diversi uffici della medesima amministrazione;

 d) riduzione del numero di procedimenti

 amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si

 riferiscono alla medesima attivita';

 e) semplificazione e accelerazione delle procedure di

 spesa e contabili, anche mediante l'adozione di

 disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili

 per una sola volta, per le fasi di integrazione

 dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i

 provvedimenti si intendono adottati;

 f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'

 estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie

 dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti

 con i destinatari dell'azione amministrativa;

 f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte

 delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,

 strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o

 nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'

 essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

 f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',

 differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle

 attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti

 istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di

 concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali

 ed i soggetti interessati, secondo i criteri

 dell'autonomia, della leale collaborazione, della

 responsabilita' e della tutela dell'affidamento;

 f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e

 degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle

 conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,

 aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'

 schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi

 degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,

 n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le

 responsabilita', le modalita' di attuazione e le

 conseguenze degli eventuali inadempimenti;

 f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture

 tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre

 pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi

 ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.

 241, e successive modificazioni.

 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati

 su proposta del Ministro competente, di concerto con il

 Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la

 funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il

 Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione

 del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8

 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,

 successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari

 competenti che sono resi entro il termine di sessanta

 giorni dal ricevimento della richiesta.

 6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con

 decreto del Presidente della Repubblica, previa

 deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del

 Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la

 funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,

 previa acquisizione del parere della Conferenza unificata

 di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle

 regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio

 di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.

 I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di

 Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;

 quello delle Commissioni parlamentari e' reso,

 successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla

 richiesta. Per la predisposizione degli schemi di

 regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove

 necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro

 competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.

 Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle

 Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere

 comunque emanati.

 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non

 diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in

 vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della

 loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto

 dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,

 regolatrici dei procedimenti.

 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre

 ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e

 principi:

 a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti

 amministrativi di funzioni anche decisionali, che non

 richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio

 in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali

 con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi

 procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

 b) individuazione delle responsabilita' e delle

 procedure di verifica e controllo;

 c) soppressione dei procedimenti che risultino non

 piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi

 fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che

 risultino in contrasto con i principi generali

 dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

 d) soppressione dei procedimenti che comportino, per

 l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei

 benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione

 dell'attivita' amministrativa diretta con forme di

 autoregolamentazione da parte degli interessati,

 prevedendone comunque forme di controllo;

 e) adeguamento della disciplina sostanziale e

 procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi

 ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo

 al regime concessorio quello autorizzatorio;

 f) soppressione dei procedimenti che derogano alla

 normativa procedimentale di carattere generale, qualora non

 sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme

 disciplina settoriale;

 g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti

 organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

 8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi

 di semplificazione e di qualita' della regolazione con la

 definizione della posizione italiana da sostenere in sede

 di Unione europea nella fase di predisposizione della

 normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto

 legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la

 partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e

 di miglioramento della qualita' della regolazione interna e

 a livello europeo.

 9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa

 della semplificazione e del riassetto normativo nelle

 materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di

 indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio

 dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e

 l'omogeneita' degli interventi di riassetto e

 semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri

 garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni

 competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di

 semplificazione e di riassetto normativo.

 10. Gli organi responsabili di direzione politica e di

 amministrazione attiva individuano forme stabili di

 consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di

 rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di

 rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e

 di semplificazione.

 11. I servizi di controllo interno compiono

 accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute

 nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei

 procedimenti amministrativi e possono formulare

 osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle

 norme stesse e per il miglioramento dell'azione

 amministrativa.».

 - La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante

 «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato

 conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria

 superiore», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12

 dicembre 1997, n. 289.

 - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la

 parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e

 all'istruzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21

 marzo 2000, n. 67.

 - Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 11 del

 decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante

 «Definizione delle norme generali relative alla scuola

 dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma

 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»,

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51,

 S.O.:

 «Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi). - 1. Il

 primo ciclo d'istruzione e' costituito dalla scuola

 primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna

 caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di

 otto anni e costituisce il primo segmento in cui si

 realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

 2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, e'

 articolata in un primo anno, raccordato con la scuola

 dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'

 di base, e in due periodi didattici biennali.

 3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di

 tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in

 un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso

 disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con

 il secondo ciclo.

 4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola

 secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione

 positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.

 5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione

 autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si

 conclude con l'esame di Stato.

 6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo

 possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi

 anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo

 stesso territorio.».

 «Art. 8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1. La

 valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del

 comportamento degli alunni e la certificazione delle

 competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti

 responsabili delle attivita' educative e didattiche

 previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi e'

 affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del

 passaggio al periodo successivo.

 2. I medesimi docenti, con decisione assunta

 all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe

 successiva, all'interno del periodo biennale, in casi

 eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

 3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e

 della relativa valutazione, nonche' la continuita'

 didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza

 dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il tempo

 corrispondente al periodo didattico.

 4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare

 sono ammessi a sostenere esami di idoneita' per la

 frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La

 sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per

 gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che

 devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni

 dell'anno scolastico successivo.».

 «Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. Ai fini

 della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi

 e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario

 annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10.

 Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono

 autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto

 limite.

 2. La valutazione, periodica e annuale, degli

 apprendimenti e del comportamento degli allievi e la

 certificazione delle competenze da essi acquisite sono

 affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle

 attivita' educative e didattiche previsti dai piani di

 studio personalizzati. Sulla base degli esiti della

 valutazione periodica, le istituzioni scolastiche

 predispongono gli interventi educativi e didattici,

 ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli

 apprendimenti.

 3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini

 del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il

 raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del

 biennio, valutando altresi' il comportamento degli alunni.

 Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere

 l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo

 biennale.

 4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado

 si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi

 gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.

 4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione

 finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di

 Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola

 secondaria di primo grado, formulando un giudizio di

 idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non

 ammissione all'esame medesimo.

 4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova

 scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i

 livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti

 dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono

 scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli

 predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la

 valutazione del sistema educativo di istruzione e di

 formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva

 periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle

 istituzioni scolastiche competenti.

 5. Alle classi seconda e terza si accede anche per

 esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati

 privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30

 aprile dell'anno scolastico di riferimento,

 rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di eta'

 e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima

 classe della scuola secondaria di primo grado, nonche' i

 candidati che abbiano conseguito il predetto titolo,

 rispettivamente, da almeno uno o due anni.

 6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi

 anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il

 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il

 tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo

 di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di

 primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano

 conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i

 candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di

 eta'.».

 - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante

 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

 delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella

 Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

 - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,

 recante «Norme generali e livelli essenziali delle

 prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo

 di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della

 L. 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

 - La legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni

 in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio

 di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in

 materia di raccordo tra la scuola e le universita'», e'

 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10.

 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del

 decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante

 «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio

 dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi

 per ricercatori universitari»:

 «Art. 1 (Norme in materia di ordinamenti scolastici). -

 (Omissis).

 4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio

 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti

 parole: «,al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei

 a norma del comma 4-bis»;

 b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

 «4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione

 finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di

 Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola

 secondaria di primo grado, formulando un giudizio di

 idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non

 ammissione all'esame medesimo.

 4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova

 scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i

 livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti

 dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono

 scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli

 predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la

 valutazione del sistema educativo di istruzione e di

 formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva

 periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle

 istituzioni scolastiche competenti.

 (Omissis).».

 - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del

 decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante

 «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e

 universita'»:

 «Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere

 dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una

 sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del

 regolamento di cui al decreto del Presidente della

 Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di

 sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate

 all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di

 istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a

 «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree

 storico-geografica e storico-sociale e del monte ore

 complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe

 sono avviate nella scuola dell'infanzia.

 1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del

 pluralismo istituzionale, definito dalla Carta

 costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo

 studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia

 ordinaria e speciale.

 2. All'attuazione del presente articolo si provvede

 entro i limiti delle risorse umane, strumentali e

 finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

 «Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).

 - 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui

 al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,

 n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti,

 doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole

 secondarie di primo e di secondo grado, in sede di

 scrutinio intermedio e finale viene valutato il

 comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di

 permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla

 partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi

 realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della

 propria sede.

 1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del

 bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto

 disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30

 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non

 utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di

 conversione del presente decreto, sono versate all'entrata

 del bilancio dello Stato per essere destinate al

 finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la

 messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di

 impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto

 delle risorse, con l'individuazione degli interventi e

 degli enti destinatari, si provvede con decreto del

 Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

 in coerenza con apposito atto di indirizzo delle

 Commissioni parlamentari competenti per materia e per i

 profili finanziari.

 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la

 valutazione del comportamento e' effettuata mediante

 l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

 3. La votazione sul comportamento degli studenti,

 attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre

 alla valutazione complessiva dello studente e determina, se

 inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo

 anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma

 l'applicazione della presente disposizione dall'inizio

 dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del

 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

 sono specificati i criteri per correlare la particolare e

 oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a

 sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del

 presente articolo.».

 «Art. 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli

 studenti). - 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella

 scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli

 apprendimenti degli alunni e la certificazione delle

 competenze da essi acquisite sono effettuate mediante

 l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e

 illustrate con giudizio analitico sul livello globale di

 maturazione raggiunto dall'alunno.

 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione

 assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla

 classe successive solo in casi eccezionali e comprovati da

 specifica motivazione.

 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola

 secondaria di primo grado la valutazione periodica ed

 annuale degli apprendimenti degli alunni e la

 certificazione delle competenze da essi acquisite nonche'

 la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate

 mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in

 decimi.

 3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi

 alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a

 conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con

 decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un

 voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o

 gruppo di discipline.

 3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui

 al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituto

 dal seguente:

 «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e'

 espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato

 con una certificazione analitica dei traguardi di

 competenza e del livello globale di maturazione raggiunti

 dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che

 ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

 4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17

 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.

 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma

 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

 si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la

 valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei

 disturbi specifici di apprendimento e della disabilita'

 degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori

 modalita' applicative del presente articolo.».

 - La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme

 in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito

 scolastico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18

 ottobre 2010, n. 244.

 - Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,

 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli

 essenziali delle prestazioni per l'individuazione e

 validazione degli apprendimenti non formali e informali e

 degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di

 certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4,

 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», e'

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n.

 39.

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 16

 dicembre 1985 n. 751, recante «Esecuzione dell'intesa tra

 l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale

 italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle

 scuole pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

 20 dicembre 1985, n. 299.

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno

 1998, n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle

 studentesse e degli studenti della scuola secondaria», e'

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175,

 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica

 21 novembre 2007, n. 235, pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale 18 dicembre 2007, n. 293.

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio

 1998, n. 323, recante «Regolamento recante disciplina degli

 esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione

 secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge

 10 dicembre 1997, n. 425», e' pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale 9 settembre 1998, n. 210.

 - Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto del

 Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante

 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico

 delle disposizioni concernenti la disciplina

 dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

 a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo

 25 luglio 1998, n. 286»:

 «Art. 45 (Iscrizione scolastica). - 1. I minori

 stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto

 all'istruzione indipendentemente dalla regolarita' della

 posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei

 modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti

 all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in

 materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole

 italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle

 condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo' essere

 richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I

 minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero

 in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono

 iscritti con riserva.

 2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il

 conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio

 delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di

 accertamenti negativi sull'identita' dichiarata

 dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con

 i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

 I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono

 iscritti alla classe corrispondente all'eta' anagrafica,

 salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad

 una classe diversa, tenendo conto:

 a) dell'ordinamento degli studi del Paese di

 provenienza dell'alunno, che puo' determinare l'iscrizione

 ad una classe, immediatamente inferiore o superiore

 rispetto a quella corrispondente all'eta' anagrafica;

 b) dell'accertamento di competenze, abilita' e

 livelli di preparazione dell'alunno;

 c) del corso di studi eventualmente seguito

 dall'alunno nel Paese di provenienza;

 d) del titolo di studio eventualmente posseduto

 dall'alunno.

 3. Il collegio dei docenti formula proposte per la

 ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la

 ripartizione e' effettuata evitando comunque la

 costituzione di classi in cui risulti predominante la

 presenza di alunni stranieri.

 4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al

 livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il

 necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo

 scopo possono essere adottati specifici interventi

 individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare

 l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove

 possibile, le risorse professionali della scuola. Il

 consolidamento della conoscenza e della pratica della

 lingua italiana puo' essere realizzata altresi' mediante

 l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla

 base di specifici progetti, anche nell'ambito delle

 attivita' aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento

 dell'offerta formativa.

 5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine

 ai criteri e alle modalita' per la comunicazione tra la

 scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove

 necessario, anche attraverso intese con l'ente locale,

 l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori

 culturali qualificati.

 6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la

 formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e

 di istituto promuovono intese con le associazioni

 straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei

 Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di

 volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52

 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare

 progetti di accoglienza; iniziative di educazione

 interculturale; azioni a tutela della cultura e della

 lingua di origine e lo studio delle lingue straniere piu'

 diffuse a livello internazionale.

 7. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 7,

 del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano

 iniziative di educazione interculturale e provvedono

 all'istituzione, presso gli organismi deputati

 all'istruzione e alla formazione in eta' adulta, di corsi

 di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di

 corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati

 al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di

 corsi di studio per il conseguimento del diploma di

 qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di

 corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le

 altre iniziative di studio previste dall'ordinamento

 vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono

 stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le

 modalita' previste dalle disposizioni in vigore.

 8. Il Ministro della pubblica istruzione,

 nell'emanazione della direttiva sulla formazione per

 l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo,

 direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i

 progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione

 interculturale. Dette iniziative tengono conto delle

 specifiche realta' nelle quali vivono le istituzioni

 scolastiche e le comunita' degli stranieri al fine di

 favorire la loro migliore integrazione nella comunita'

 locale.».

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo

 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia

 di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi

 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,

 S.O.

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno

 2009, n. 122, recante «Regolamento recante coordinamento

 delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e

 ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli

 articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137,

 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,

 n. 169», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto

 2009, n. 191.

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo

 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale,

 organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del

 primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma

 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

 con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e'

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162;

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo

 2010, n. 87, recante «Regolamento recante norme per il

 riordino degli istituti professionali, a norma

 dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno

 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo

 2010, n. 88, recante «Regolamento recante norme per il

 riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,

 comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

 n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno

 2010, n. 137, S.O.

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo

 2010, n. 89, recante «Regolamento recante revisione

 dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei

 licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge

 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

 dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella

 Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre

 2012, n. 263, recante «Regolamento recante norme generali

 per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico

 dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i

 corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del

 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e'

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2013, n.

 47.

 - La Raccomandazione del Parlamento europeo e del

 Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze

 chiave per l'apprendimento permanente e' pubblicata nella

 G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394.

 - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22

 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme in

 materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi

 dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.

 296», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto

 2007, n. 202.

 Note all'art. 1:

 - Le indicazioni nazionali per il curricolo della

 scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione

 attualmente vigenti sono state emanate con decreto del

 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

 16 novembre 2012, n. 254, recante «Regolamento recante

 indicazioni nazionali per il curricolo della scuola

 dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma

 dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della

 Repubblica 20 marzo 2009, n. 89», pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30.

 - Le indicazioni nazionali per i licei, attualmente

 vigenti, sono state emanate con decreto del Ministro

 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre

 2010, n. 211, recante «Regolamento recante indicazioni

 nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di

 apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti

 compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi

 liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del

 Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in

 relazione all'art. 2, commi 1 e 3, del medesimo

 regolamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14

 dicembre 2010, n. 291, S.O.

 - Le Linee guida per gli istituti tecnici, attualmente

 vigenti, sono contenute:

 nella direttiva emanata dal Ministero

 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 15 luglio

 2010, n. 57, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo

 ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8,

 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15

 marzo 2010, n. 88», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

 Pubblicata 22 settembre 2010, n. 222, S.O.;

 nella direttiva emanata dal Ministero

 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16

 gennaio 2012 n. 4, recante «Adozione delle Linee guida per

 il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a

 norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente

 della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e

 quinto anno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo

 2012, n. 76, S.O. e

 nella direttiva emanata dal Ministero

 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca agosto

 2012 n. 69, recante «Linee guida per i percorsi degli

 istituti tecnici relative alle ulteriori articolazioni

 delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilita'

 previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e dall'art. 8,

 comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della

 Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Opzioni», pubblicata

 nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2012, n. 253, S.O.

 - Le Linee guida per gli istituti professionali,

 attualmente vigenti, sono contenute:

 nella direttiva emanata dal Ministero

 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio

 2010, n. 65, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo

 ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.

 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15

 marzo 2010, n. 87», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22

 settembre 2010, n. 222, S.O.;

 nella direttiva emanata dal Ministero

 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16

 gennaio 2012 n. 5, recante «Adozione delle Linee guida per

 il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti

 professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del

 Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo

 biennio e quinto anno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

 30 marzo 2012, n. 76, S.O. e

 nella direttiva emanata dal Ministero

 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto

 2012 n. 70, recante «Linee guida per i percorsi degli

 istituti professionali relative alle ulteriori

 articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di

 flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e

 dall'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente

 della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Opzioni»,

 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2012, n.

 253, S.O.».

Capo II
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel
primo ciclo di istruzione

 Art. 2

 Valutazione nel primo ciclo

 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle

alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione

dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con

votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

 2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima

acquisizione.

 3. La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti

contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti

che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di

alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione

cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione

cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni

che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e'

integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di

sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro

grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le

alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati

all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa,

forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul

profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio

sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

 4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte nell'ambito di

«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1

del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

 5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene

espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico

riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato

nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola

secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del

Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le

alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu' docenti di

sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa

alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa

congiuntamente.

 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione

dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle

attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che se ne

avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico

sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

 Note all'art. 2:

 - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1°

 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,

 dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si vedano le note alle

 premesse.

 - Per i riferimenti del decreto del Presidente della

 Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, si vedano le note alle

 premesse.

 - Si riporta il testo dell'art. 309 del decreto

 legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione

 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in

 materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

 e grado»:

 «Art. 309 (Insegnamento della religione cattolica). -

 1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine

 e grado l'insegnamento della religione cattolica e'

 disciplinato dall'accordo tra la Repubblica italiana e la

 Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato

 con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste

 dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).

 2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo

 di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con

 l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate

 nel comma 1.

 3. I docenti incaricati dell'insegnamento della

 religione cattolica fanno parte della componente docente

 negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri

 degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni

 periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi

 dell'insegnamento della religione cattolica.

 4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in

 luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente

 e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si

 sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente

 alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante

 l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il

 profitto che ne ritrae».

 Art. 3

 Ammissione alla classe successiva

 nella scuola primaria

 1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla

classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo

grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente

raggiunti o in via di prima acquisizione.

 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne

e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente

raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica,

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di

apprendimento.

 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione

assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunna o l'alunno

alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da

specifica motivazione.

 Art. 4

 Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne

 e degli alunni della scuola primaria

 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle

attivita' di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto

legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali

sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano,

matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il

curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta

di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad

eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente

nella classe quinta.

 2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di

autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti

utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione

didattica.

 3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali

costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita' ordinarie

d'istituto.

 4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di

posizionamento sulle abilita' di comprensione e uso della lingua,

coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

 Note all'art. 4:

 - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto

 legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino

 degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge

 27 settembre 2007, n. 165»:

 «Art. 17 (Istituto nazionale per la valutazione del

 sistema di istruzione e di formazione). - 1. L'Istituto

 nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di

 formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e le

 competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre

 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal

 decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con

 modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Gli

 attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica

 per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto.

 2. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale

 di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:

 a) lo studio e la predisposizione di strumenti e

 modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la

 cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati

 della valutazione;

 b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali

 sugli apprendimenti che interessano le istituzioni

 scolastiche e istruzione e formazione professionale, il

 supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni

 scolastiche e formative anche attraverso la messa a

 disposizione di prove oggettive per la valutazione degli

 apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di

 autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;

 c) lo studio di modelli e metodologie per la

 valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e

 formazione professionale e dei fattori che influenzano gli

 apprendimenti;

 d) la predisposizione di prove a carattere nazionale

 per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa

 vigente;

 e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la

 collaborazione alle attivita' di valutazione del sistema

 scolastico al fine di realizzare iniziative di

 valorizzazione del merito anche in collaborazione con il

 sistema universitario;

 f) lo svolgimento di attivita' di ricerca,

 nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sia su

 propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e

 privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a

 progetti internazionali in campo valutativo;

 g) lo svolgimento di attivita' di supporto e

 assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali

 per la realizzazione di autonome iniziative di

 monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

 h) lo svolgimento di attivita' di formazione del

 personale docente e dirigente della scuola sui temi della

 valutazione in collaborazione con l'ANSAS».

 - Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della

 Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul

 sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e

 formazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio

 2013, n. 155:

 «Art. 6 (Procedimento di valutazione). - 1. Ai fini

 dell'art. 2 il procedimento di valutazione delle

 istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare

 il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione,

 sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze

 temporali stabilite dalla conferenza di cui all'art. 2,

 comma 5, nelle seguenti fasi, ed e' assicurato nell'ambito

 delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili

 in base al piano di riparto del Fondo di cui all'art. 7 del

 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere

 dall'anno 2013:

 a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:

 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla

 base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del

 Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle

 elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi,

 oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla

 stessa scuola;

 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione

 in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento

 predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di

 miglioramento;

 b) valutazione esterna:

 1) individuazione da parte dell'Invalsi delle

 situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di

 indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti

 dall'Invalsi medesimo;

 2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il

 programma e i protocolli di valutazione adottati dalla

 conferenza ai sensi dell'art. 2, comma 5;

 3) ridefinizione da parte delle istituzioni

 scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti

 dell'analisi effettuata dai nuclei;

 c) azioni di miglioramento:

 1) definizione e attuazione da parte delle

 istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche

 con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione

 con universita', enti di ricerca, associazioni

 professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei

 limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e

 senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza

 pubblica;

 d) rendicontazione sociale delle istituzioni

 scolastiche:

 1) pubblicazione, diffusione dei risultati

 raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in

 una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di

 condivisione e promozione al miglioramento del servizio con

 la comunita' di appartenenza.

 2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da

 un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due

 esperti scelti dall'elenco di cui all'art. 3, comma 1,

 lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi,

 gettoni o indennita' comunque denominate per lo svolgimento

 delle attivita' di valutazione. L'Invalsi definisce

 annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle

 medesime attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il

 limite delle risorse annualmente assegnate in sede di

 riparto del Fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo

 5 giugno 1998, n. 204.

 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, comma

 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le

 istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche

 rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle

 competenze degli studenti, predisposte e organizzate

 dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative

 internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base

 censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola

 primaria, terza della scuola secondaria di primo grado,

 seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e

 comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013,

 dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo

 di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.

 204.

 4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a

 evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e

 gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente

 riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della

 valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale,

 secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto

 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

 modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di

 lavoro.

 5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti

 dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al

 direttore generale del competente Ufficio scolastico

 regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione

 degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in

 sede di conferimento del successivo incarico e della

 valutazione di cui al comma 4.

 Art. 5

 Validita' dell'anno scolastico

 nella scuola secondaria di primo grado

 1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione

finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di

almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da

comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel

monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto

di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del

collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi

eccezionali, congruamente documentati, purche' la frequenza

effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per

procedere alla valutazione.

 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui

non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe

accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio

dei docenti, la non validita' dell'anno scolastico e delibera

conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame

finale del primo ciclo di istruzione.

 Art. 6

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo

 grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado

sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo

ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2

del presente articolo.

 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di

apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe puo'

deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe

successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne

e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di

apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica,

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di

apprendimento.

 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante

di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono

avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso

secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal

docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che

si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un

giudizio motivato iscritto a verbale.

 5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e'

espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso

scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

 Note all'art. 6:

 - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del

 Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante

 «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli

 studenti della scuola secondaria»:

 «Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole

 istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che

 configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri

 elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti

 all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni

 specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni,

 gli organi competenti ad irrogarle e il relativo

 procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita'

 educativa e tendono al rafforzamento del senso di

 responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti

 all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero

 dello studente attraverso attivita' di natura sociale,

 culturale ed in generale a vantaggio della comunita'

 scolastica.

 3. La responsabilita' disciplinare e' personale.

 Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari

 senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie

 ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al

 comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto.

 4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne'

 direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di

 opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui

 personalita'.

 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate

 alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di

 gradualita' nonche', per quanto possibile, al principio

 della riparazione del danno. Esse tengono conto della

 situazione personale dello studente, della gravita' del

 comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

 Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di

 convertirle in attivita' in favore della comunita'

 scolastica.

 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano

 allontanamento dalla comunita' scolastica sono adottati dal

 consiglio di classe. Le sanzioni che comportano

 l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che

 implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non

 ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

 sono adottate dal consiglio di istituto.

 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla

 comunita' scolastica puo' essere disposto solo in caso di

 gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non

 superiori ai quindici giorni.

 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a

 quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo

 studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro

 nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento

 superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la

 famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e

 l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di

 recupero educativo che miri all'inclusione, alla

 responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella

 comunita' scolastica.

 9. L'allontanamento dello studente dalla comunita'

 scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati

 commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della

 persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle

 persone. In tale caso, in deroga al limite generale

 previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e'

 commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere

 della situazione di pericolo. Si applica, per quanto

 possibile, il disposto del comma 8.

 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma

 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o

 comunque connotati da una particolare gravita' tale da

 ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano

 esperibili interventi per un reinserimento responsabile e

 tempestivo dello studente nella comunita' durante l'anno

 scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento

 dalla comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio

 finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo

 del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo

 allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e

 seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica

 della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali

 si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata

 effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

 10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi

 sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla

 famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro

 nella comunita' scolastica di appartenenza, allo studente

 e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad

 altra scuola.

 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse

 durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione

 di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 - Per i riferimenti del decreto del Presidente della

 Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751, si vedano le note alle

 premesse».

 Art. 7

 Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne

 e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

 1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attivita' di cui

all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31

dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove

standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali

e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e

inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo.

Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola

secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3,

del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,

come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

 2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di

autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti

utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione

didattica.

 3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di

apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita' di

comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di

riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con

gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

 4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e

la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione

all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e

gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati

dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per

l'espletamento delle prove.

 5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali

costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita' ordinarie

d'istituto.

 Art. 8

 Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

 1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e'

finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita' e le competenze

acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

 2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di

istruzione e' costituita la commissione d'esame, articolata in

sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del

consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le

funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente

collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25,

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di

assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di

Presidente il coordinatore delle attivita' educative e didattiche.

 3. L'esame di Stato e' costituito da tre prove scritte ed un

colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame

predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la

valutazione.

 4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite

nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali

per il curricolo, sono:

 a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge

l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa

lingua;

 b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

 c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata

in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

 5. Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte

nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali,

con particolare attenzione alla capacita' di argomentazione, di

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il

livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle

competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo

musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo svolgimento

di una prova pratica di strumento.

 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sono definite le modalita' di articolazione e di

svolgimento delle prove.

 7. La commissione d'esame delibera, su proposta della

sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con

votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unita'

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di

ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al

comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una

votazione complessiva di almeno sei decimi.

 8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi

puo' essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimita'

della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel

percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

 9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della

valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

 10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu'

prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di

classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

 11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante

affissione all'albo della scuola.

 Note all'art. 8:

 - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto

 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali

 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

 amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

 «Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). -

 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica

 e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di

 istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative

 alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed

 autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,

 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I

 dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione

 regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 21, in

 ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della

 specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche

 effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso

 l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un

 dirigente e composto da esperti anche non appartenenti

 all'amministrazione stessa.

 2. Il dirigente scolastico assicura la gestione

 unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,

 e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e

 strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto

 delle competenze degli organi collegiali scolastici,

 spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di

 direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle

 risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico

 organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di

 efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle

 relazioni sindacali.

 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2,

 il dirigente scolastico promuove gli interventi per

 assicurare la qualita' dei processi formativi e la

 collaborazione delle risorse culturali, professionali,

 sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della

 liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di

 ricerca e innovazione metodologica e didattica, per

 l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle

 famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento

 da parte degli alunni.

 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle

 istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei

 provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

 5. Nello svolgimento delle proprie funzioni

 organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi

 di docenti da lui individuati, ai quali possono essere

 delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal

 responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia

 operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite

 e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed

 ai servizi generali dell'istituzione scolastica,

 coordinando il relativo personale.

 6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di

 circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla

 direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa,

 organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'

 ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio

 delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

 7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo

 indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei

 convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli

 educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa

 frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della

 preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di

 autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'art.

 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59e successive

 modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto

 possibile, la titolarita' della sede di servizio.

 8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio

 decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata

 della formazione; determina le modalita' di partecipazione

 ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;

 definisce i criteri di valutazione e di certificazione

 della qualita' di ciascun corso; individua gli organi

 dell'amministrazione scolastica responsabili

 dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul

 territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita'

 di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad

 universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e

 privati anche tra loro associati o consorziati.

 9. La direzione dei conservatori di musica, delle

 accademie di belle arti, degli istituti superiori per le

 industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte

 drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei

 capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica

 istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e

 di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le

 posizioni degli attuali direttori di ruolo.

 10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica

 dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle

 vicedirettrici degli educandati sono soppressi i

 corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni

 sono soppressi i relativi ruoli.

 11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di

 Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in

 aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o

 siano in esonero sindacale, distaccati, comandati,

 utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere

 all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi

 moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente

 articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 29. In

 tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici

 dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al

 comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad

 una istituzione scolastica autonoma.».

 Art. 9

 Certificazione delle competenze nel primo ciclo

 1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo

sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di

cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni,

anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo

ciclo.

 2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria

e del primo ciclo di istruzione.

 3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono

emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sulla base dei seguenti principi:

 a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo

ciclo di istruzione;

 b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione

europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano;

 c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi

livelli di acquisizione delle competenze;

 d) valorizzazione delle eventuali competenze significative,

sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e

informale;

 e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne

e gli alunni con disabilita';

 f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle

prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per

ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle

abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.

 Art. 10

Esami di idoneita' nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato

 conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

 1. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi seconda, terza,

quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della

scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro il

31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano

compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo,

il nono e il decimo anno di eta'.

 2. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi seconda e terza

di scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro

il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano

compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno

di eta'.

 3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale

non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e

dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilita'

genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione

preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le

alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneita' al termine del

quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo

grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo

ciclo d'istruzione, in qualita' di candidati privatisti presso una

scuola statale o paritaria. Sostengono altresi' l'esame di idoneita'

nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o

paritaria.

 4. L'esito dell'esame e' espresso con un giudizio di idoneita'

ovvero di non idoneita'.

 5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo

ciclo di istruzione in qualita' di candidati privatisti coloro che

compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui

sostengono l'esame, il tredicesimo anno di eta' e che abbiano

conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di

primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito

tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un

triennio.

 6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati

privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7

presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

 7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in

Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di

maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e

gli alunni sostengono l'esame di idoneita' ove intendano iscriversi

ad una scuola statale o paritaria.

 Art. 11

 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'

 e disturbi specifici di apprendimento

 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'

certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al

comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei

documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio

1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articoli da 1 a 10.

 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' i

docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del

decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato

conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto

disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano

educativo individualizzato.

 4. Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle prove

standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i

docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non

fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova

ovvero l'esonero della prova.

 5. Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono le prove di

esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni altra forma

di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno

scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

 6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo

ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano

educativo individualizzato, relativo alle attivita' svolte, alle

valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per

l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,

utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione

vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso

dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai

livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del

conseguimento del diploma finale.

 7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei

criteri previsti dall'articolo 8.

 8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano

agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale

attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della

scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e

formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di

ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di

istruzione e formazione.

 9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di

apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,

n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la

partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono

coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella

scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola

secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

 10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA

certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita' che

consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di

apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure

dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8

ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

 11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di

cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne

e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e

strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati

per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali

allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la

validita' delle prove scritte.

 12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo

specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di

lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione

stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della

prova scritta di lingua straniera.

 13. In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento,

anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal

certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della

famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e'

esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un

percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene

prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore

equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento

del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei

criteri previsti dall'articolo 8.

 14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove

standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle

suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati

strumenti compensativi coerenti con il piano didattico

personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova

scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della

lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese

di cui all'articolo 7.

 15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo

ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta

menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione

delle prove.

 Note all'art. 11:

 - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 5

 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per

 l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

 persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.:

 «Art.12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). - 1.

 Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito

 l'inserimento negli asili nido.

 2. E' garantito il diritto all'educazione e

 all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di

 scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni

 scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni

 universitarie.

 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo

 sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata

 nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e

 nella socializzazione.

 4. L'esercizio del diritto all'educazione e

 all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di

 apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle

 disabilita' connesse all'handicap.

 5. All'individuazione dell'alunno come persona

 handicappata ed all'acquisizione della documentazione

 risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo

 dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano

 educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono

 congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della

 persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie

 locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante

 specializzato della scuola, con la partecipazione

 dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato

 secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica

 istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,

 psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in

 rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti

 alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero,

 sia le capacita' possedute che devono essere sostenute,

 sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel

 rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale

 iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle

 unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,

 verifiche per controllare gli effetti dei diversi

 interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente

 scolastico.

 7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali

 dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate

 con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai

 sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre

 1978, n. 833.

 8. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a

 conclusione della scuola materna, della scuola elementare e

 della scuola media e durante il corso di istruzione

 secondaria superiore.

 9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo

 scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a

 frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione

 e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli

 studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri

 di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,

 convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e

 della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i

 minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni

 staccate della scuola statale. A tali classi possono essere

 ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,

 che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia

 accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola

 dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni

 di lezione. La frequenza di tali classi, attestata

 dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle

 attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro

 di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza

 delle classi alle quali i minori sono iscritti.

 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni

 pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo

 possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di

 personale in possesso di specifica formazione

 psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso

 i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto

 la guida di personale esperto.»

 - Si riporta il testo dell'art. 314 del decreto

 legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione

 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in

 materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

 e grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio

 1994, n. 115, S.O.:

 «Art. 314 (Diritto all'educazione ed all'istruzione).-

 1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione

 della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna

 e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni

 ordine e grado.

 2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo

 sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata

 nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e

 nella socializzazione.

 3. L'esercizio del diritto all'educazione e

 all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di

 apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle

 disabilita' connesse all'handicap.

 4. All'individuazione dell'alunno come persona

 handicappata ed all'acquisizione della documentazione

 risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo

 dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano

 educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono

 congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della

 persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie

 locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente

 specializzato della scuola con la partecipazione del

 docente operatore psico-pedagogico individuato secondo

 criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.

 Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche,

 sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le

 difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di

 handicap e le possibilita' di recupero, sia le capacita'

 possedute che devono essere sostenute, sollecitate e

 progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle

 scelte culturali della persona handicappata.

 5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale

 iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle

 unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,

 verifiche per controllare gli effetti dei diversi

 interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente

 scolastico.

 6. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali

 dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalita' indicate

 con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai

 sensi dell'art.5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n.

 833.

 7. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a

 conclusione della scuola materna, della scuola elementare e

 della scuola media e durante il corso di istruzione

 secondaria superiore.

 8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo

 scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a

 frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione

 e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli

 studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri

 di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,

 convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e

 della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i

 minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni

 staccate della scuola statale. A tali classi possono essere

 ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,

 che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia

 accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola

 dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni

 di lezione. La frequenza di tali classi, attestata

 dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle

 attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro

 di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza

 delle classi alle quali i minori sono iscritti.

 9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni

 pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo

 possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di

 personale in possesso di specifica formazione

 psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso

 i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto

 la guida di personale esperto.».

Capo III
Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

 Art. 12

 Oggetto e finalita'

 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione

secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento

conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze,

abilita' e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con

riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida

per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in

funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine

superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

 2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale

specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto

anche della partecipazione alle attivita' di alternanza

scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del

percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge

13 luglio 2015 n. 107.

 3. L'esame di Stato tiene altresi' conto delle attivita' svolte

nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto

all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

 4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sono disposte annualmente le modalita' organizzative ed

operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami

preliminari.

 5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e

monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e

paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli

esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative

organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per

il recupero delle carenze formative.

 Note all'art. 12:

 - Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 1 della

 legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema

 nazionale di istruzione e formazione e delega per il

 riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:

 «28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono

 insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo

 anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di

 flessibilita'. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito

 delle risorse finanziarie disponibili a legislazione

 vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati

 sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono

 parte del percorso dello studente e sono inseriti nel

 curriculum dello studente, che ne individua il profilo

 associandolo a un'identita' digitale e raccoglie tutti i

 dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso

 al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle

 competenze acquisite, alle eventuali scelte degli

 insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in

 alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali,

 artistiche, di pratiche musicali, sportive e di

 volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto

 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

 ricerca, da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della

 legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni

 dalla data di entrata in vigore della presente legge,

 sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

 sono disciplinate le modalita' di individuazione del

 profilo dello studente da associare ad un'identita'

 digitale, le modalita' di trattamento dei dati personali

 contenuti nel curriculum dello studente da parte di

 ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di

 trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'

 e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli

 accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonche'

 i criteri e le modalita' per la mappatura del curriculum

 dello studente ai fini di una trasparente lettura della

 progettazione e della valutazione per competenze.»

 Art. 13

 Ammissione dei candidati interni

 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualita' di

candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato

l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di

secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

 2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di

scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente

scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo

quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente

della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo

studente in possesso dei seguenti requisiti:

 a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale

personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,

comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno

2009, n. 122;

 b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove

predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di

apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di

cui all'articolo 19;

 c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo

quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e

nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di

esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di

corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di

alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di

Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3,

ultimo periodo;

 d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto

secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi

in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di

classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione

all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione,

il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli

alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione

cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il

voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne

e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

 3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli

studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di

«Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e

formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il

corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese

stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e le regioni o province autonome.

 4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato

conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno

riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di

otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno

di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso

di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno

riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna

disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel

comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il

penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe

successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si

riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle

attivita' alternative.

 Note all'art. 13:

 - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del

 Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante

 «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per

 la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'

 applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del

 decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»,

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191.

 «Art. 14 (Norme transitorie, finali e abrogazioni). -

 1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per

 l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e

 le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.

 2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale

 per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo

 ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate

 nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.

 3. Per gli alunni di cui all'art. 6, comma 2, le

 disposizioni relative al concorso della valutazione del

 comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a

 regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno

 scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene

 valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di

 corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene

 considerato anche con riferimento alla classe precedente il

 penultimo anno di corso.

 4. I riferimenti alla valutazione del comportamento

 contenuti nel decreto del Ministro della pubblica

 istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.

 5. E' abrogato l'art. 304 del testo unico di cui

 aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla

 valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione

 fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla

 valutazione complessiva dell'alunno.

 6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione,

 dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.

 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in

 vigore della riforma della scuola secondaria di secondo

 grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico,

 compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per

 procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e'

 richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario

 annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono

 stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto

 previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie

 deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per

 assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,

 che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del

 consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla

 valutazione degli alunni interessati. Il mancato

 conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo

 delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo

 scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva

 o all'esame finale di ciclo.

 8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento

 possono essere adottate in relazione alla ridefinizione

 degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del

 sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione

 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

 convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.

 133.».

 - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto

 legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme

 generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al

 secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e

 formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n.

 53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005,

 n. 257, S.O.:

 «Art. 15 (Livelli essenziali delle prestazioni). - 1.

 L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e

 formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali

 definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche

 in relazione alle indicazioni dell'Unione europea,

 rappresentano assolvimento del diritto-dovere

 all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal

 decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo

 educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

 2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative

 esclusive in materia di istruzione e formazione

 professionale e nella organizzazione del relativo servizio

 le Regioni assicurano i livelli essenziali delle

 prestazioni definiti dal presente Capo.

 3. I livelli essenziali di cui al presente Capo

 costituiscono requisiti per l'accreditamento delle

 istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da

 parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e

 Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche

 per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'art. 1, comma

 4.

 4. Le modalita' di accertamento del rispetto dei

 livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite

 con il regolamento previsto dall'art. 7, comma 1, lettera

 c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

 5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione

 dei percorsi di istruzione e formazione professionale di

 durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui

 al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso

 all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo

 quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.

 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri

 effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

 6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei

 percorsi del sistema di istruzione e formazione

 professionale di durata almeno quadriennale consentono di

 sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli

 accessi all'universita' e all'alta formazione artistica,

 musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso

 annuale, realizzato d'intesa con le universita' e con

 l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma

 restando la possibilita' di sostenere, come privatista,

 l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni

 vigenti in materia.

 7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso

 l'apprendistato di cui all'art. 48 del decreto legislativo

 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi

 per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al

 presente Capo, secondo le modalita' di riconoscimento

 indicate dall'art. 51, comma 2, del citato decreto

 legislativo n. 276 del 2003.».

 Art. 14

 Ammissione dei candidati esterni

 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualita' di

candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo,

coloro che:

 a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in

cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di

istruzione;

 b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo

grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del

corso prescelto, indipendentemente dall'eta';

 c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso

di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno

quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di

diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

 d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima

del 15 marzo.

 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10

dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non

siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al

superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro

preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o

degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o

dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal

piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresi' l'esame

preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo

anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo

anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno

comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il

superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato

superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita' all'ultima

classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della

classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione

alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso

all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in

ciascuna delle prove cui e' sottoposto.

 3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione

agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente

competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi,

distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti

scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del

candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo

di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di

assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale

devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti,

dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va

presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti

tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il

loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati

interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati

di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove

prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le

istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata

osservanza delle disposizioni del presente comma preclude

l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita'

penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle

istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato

e' altresi' subordinata alla partecipazione presso l'istituzione

scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale

predisposta dall'INVALSI nonche' allo svolgimento di attivita'

assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca.

 4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che

non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione

secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche

italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualita'

di candidati esterni, con le medesime modalita' previste per questi

ultimi.

 Note all'art. 14:

 - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 10

 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma

 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di

 istruzione secondaria superiore», pubblicata nella Gazzetta

 Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289:

 «Art. 7 (Esami di idoneita' nelle scuole pareggiate o

 legalmente riconosciute). - 1. In attesa dell'entrata in

 vigore delle disposizioni di attuazionedell'art. 33, quarto

 comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole

 pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di

 idoneita' alle varie classi dei corsi di studio e' soggetto

 alla seguente disciplina: il candidato esterno puo'

 presentarsi agli esami di idoneita' solo per la classe

 immediatamente superiore a quella successiva alla classe

 cui da' accesso il titolo di licenza o promozione da lui

 posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.».

 Art. 15

 Attribuzione del credito scolastico

 1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce

il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e

nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici

per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il

quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono

attivita' e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli

studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di

religione cattolica e per le attivita' alternative alla religione

cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi

insegnamenti.

 2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto e'

stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle

studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il

credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per

merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per l'anno

non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La

tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni

ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno

sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di

Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella

reca la conversione del credito scolastico conseguito,

rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di

corso.

 3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal

consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare

di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione

del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

 Art. 16

 Commissione e sede di esame

 1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni

scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

 2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali

e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei

criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalita'

previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.

 3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo

in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione,

comunque denominati, e' fatto divieto di sostenere gli esami in

scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro

gestore avente comunanza di interessi.

 4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di

esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi,

presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e

composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre

membri interni. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei

commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I

commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico

regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non piu' di trentacinque

candidati.

 5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito l'elenco dei

presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici,

nonche' docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso

di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che assicura

specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della

funzione di presidente.

 6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle

prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali

sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

 Art. 17

 Prove di esame

 1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di

ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri,

gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La

commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei

lavori.

 2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un

colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

 3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della

lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge

l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche

e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un

elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico,

letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e

tecnologico. La prova puo' essere strutturata in piu' parti, anche

per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare

della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e

logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte

del candidato.

 4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica,

pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto

una o piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa

ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese dal

profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello

studente dello specifico indirizzo.

 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali

e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo

svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da

privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici

fondamentali.

 6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni

d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie

di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo

18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le

griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le

abilita' acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei

contenuti disciplinari.

 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio,

le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie

caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto

di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le

modalita' organizzative relative allo svolgimento del colloquio di

cui al comma 9.

 8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per

tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una

commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la

seconda prova ha carattere pratico ed e' tesa ad accertare le

competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della

prova e' predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le

specificita' del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione

scolastica.

 9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del

profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o

dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di

quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio

2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti,

esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita'

di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare

in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve

relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza

scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni

la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attivita' di cui

all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.

 10. Il colloquio accerta altresi' le conoscenze e competenze

maturate dal candidato nell'ambito delle attivita' relative a

«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1

del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel

documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

 11. Per i candidati risultati assenti ad una o piu' prove, per

gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e' prevista una

sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi

eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi.

 Note all'art. 17:

 - Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 1 della

 legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema

 nazionale di istruzione e formazione e delega per il

 riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:

 «30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei

 percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello

 svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto

 del curriculum dello studente.».

 Art. 18

 Esiti dell'esame

 1. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun

candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il

risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame

alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti

acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un

massimo di quaranta punti.

 2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la

valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4

dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione

del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17,

comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio delle tre prove

scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per

specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di

accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove

d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione

definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.

 3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 e'

pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della

commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per

l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del

medesimo articolo.

 4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di

sessanta centesimi.

 5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio

fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un

credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo

nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

 6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire la

lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti

senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione

che:

 a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto

unanime del consiglio di classe;

 b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni

prova d'esame.

 7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale

conseguito, inclusa la menzione della lode, e' pubblicato,

contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo

dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non

diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

 Art. 19

 Prove scritte a carattere nazionale

 predisposte dall'INVALSI

 1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola

secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale,

computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i

livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e

inglese, ferme restando le rilevazioni gia' effettuate nella classe

seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli

studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal

consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per

l'espletamento delle prove.

 2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di

apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita' di

comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di

riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con

gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

 3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali

costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita' ordinarie

d'istituto.

 Art. 20

 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti

 con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento

 1. Le studentesse e gli studenti con disabilita' sono ammessi a

sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di

classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse

hanno valore equipollente all'interno del piano educativo

individualizzato.

 2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita

dal consiglio di classe, relativa alle attivita' svolte, alle

valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la

comunicazione, predispone una o piu' prove differenziate, in linea

con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano

educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in esso

previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il

rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di

istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello

svolgimento di prove differenziate.

 3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle

prove d'esame, la commissione puo' avvalersi del supporto dei docenti

e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente

durante l'anno scolastico.

 4. La commissione potra' assegnare un tempo differenziato per

l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita'.

 5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita', per i quali

sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a

quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o

che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove,

viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli

elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso

di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con

l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna

delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

 6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento

all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella

attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

 7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con

disabilita' il curriculum della studentessa e dello studente di cui

al successivo articolo 21, comma 2.

 8. Le studentesse e gli studenti con disabilita' partecipano alle

prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe

puo' prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo

svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre

specifici adattamenti della prova.

 9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di

apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010,

n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del

secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente

articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

 10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal

consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche

situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le

modalita' didattiche e le forme di valutazione individuate

nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

 11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA

possono utilizzare tempi piu' lunghi di quelli ordinari per

l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti

compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano

gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque

siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che

venga pregiudicata la validita' delle prove scritte. Nel diploma

finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti

compensativi.

 12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un

percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove

scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in

cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta,

sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova

scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa

dalla prova scritta di lingua straniera.

 13. In casi di particolari gravita' del disturbo di apprendimento,

anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal

certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta

della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe,

sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un

percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato

sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie,

coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio

dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti

candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate

e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse

all'albo dell'istituto.

 14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove

standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle

suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati

strumenti compensativi coerenti con il piano didattico

personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati

dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento

della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua

inglese.

 Art. 21

 Diploma finale e curriculum

 della studentessa e dello studente

 1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame

di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la

circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea,

attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonche' il

punteggio ottenuto.

 2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa e dello

studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano

degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a

ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma

descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove

scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente

per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la

certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua

inglese. Sono altresi' indicate le competenze, le conoscenze e le

abilita' anche professionali acquisite e le attivita' culturali,

artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte

in ambito extra scolastico nonche' le attivita' di alternanza

scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi

di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio

2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo

del lavoro.

 3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi

precedenti.

Capo IV
Disposizioni finali

 Art. 22

 Valutazione di alunne, alunni, studentesse

 e studenti in ospedale

 1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che

frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi

di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che

impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di

appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo

individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini

della valutazione periodica e finale.

 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia

una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza,

i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi

effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento,

la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati

dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna,

l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di

svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale

tutte le prove o alcune di esse. Le modalita' attuative del presente

comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

 3. Le modalita' di valutazione di cui al presente articolo si

applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

 Art. 23

 Istruzione parentale

 1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o

dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che

esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti a presentare

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del

territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono

annualmente l'esame di idoneita' per il passaggio alla classe

successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale

o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

 Art. 24

 Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

 1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle

Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

 2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e,

per le scuole delle localita' ladine, la padronanza delle lingue

scolastiche ladina, italiana e tedesca e' accertata anche nell'ambito

di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia

autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione

linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a

carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalita'

di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate

tra la provincia e l'INVALSI.

 3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue

sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e' accertata

anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato.

Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono

tradotte o elaborate in lingua slovena.

 Art. 25

 Scuole italiane all'estero

 1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane

all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione

degli articoli 4, 7 e 19.

 2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del

secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento

delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

 Art. 26

Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

 1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli

articoli 23 e 27, nonche' gli articoli 24 e 25 con riferimento alla

disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal

1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente

decreto, l'articolo 22, nonche' gli articoli 24 e 25 con riferimento

alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a

decorrere dal 1° settembre 2018.

 2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122

dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti:

«ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per

l'esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1°

settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' sostituito

dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria

nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della

scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola

secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere

dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul

Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.

204.».

 3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le

seguenti abrogazioni:

 a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

 b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del

decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

 c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1°

settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n.

169;

 d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.

147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n.

176.

 4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le

seguenti abrogazioni:

 a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12,

nonche' articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;

 b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.

53.

 5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di

cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche'

l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.

137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere

efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo

ciclo di istruzione.

 6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere

efficacia:

 a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4,

articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica

22 giugno del 2009, n. 122.

 Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere

efficacia:

 a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8;

 b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6,

articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

 Note all'art. 26:

 - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del

 Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per

 la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'

 applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del

 decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169),

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n.

 191,come novellato dal presente decreto legislativo, a

 partire dal 1° settembre 2017:

 «Art.13 (Scuole italiane all'estero). - 1. Per gli

 alunni delle scuole italiane all'estero le norme del

 presente regolamento sono applicate a decorrere dall'anno

 scolastico 2009/2010.».

 - Si riporta l'art. 6 del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80

 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in

 materia di istruzione e formazione), pubblicato nella

 Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155, come novellato

 dal presente decreto legislativo, a partire dal 1°

 settembre 2018:

 «Art. 6 (Procedimento di valutazione). - 1. Ai fini

 dell'art. 2 il procedimento di valutazione delle

 istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare

 il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione,

 sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze

 temporali stabilite dalla conferenza di cui all'art. 2,

 comma 5, nelle seguenti fasi, ed e' assicurato nell'ambito

 delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili

 in base al piano di riparto del Fondo di cui all'art. 7 del

 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere

 dall'anno 2013:

 a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:

 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla

 base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del

 Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle

 elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi,

 oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla

 stessa scuola;

 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione

 in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento

 predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di

 miglioramento;

 b) valutazione esterna:

 1) individuazione da parte dell'Invalsi delle

 situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di

 indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti

 dall'Invalsi medesimo;

 2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il

 programma e i protocolli di valutazione adottati dalla

 conferenza ai sensi dell'art. 2, comma 5;

 3) ridefinizione da parte delle istituzioni

 scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti

 dell'analisi effettuata dai nuclei;

 c) azioni di miglioramento:

 1) definizione e attuazione da parte delle

 istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche

 con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione

 con universita', enti di ricerca, associazioni

 professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei

 limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e

 senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza

 pubblica;

 d) rendicontazione sociale delle istituzioni

 scolastiche:

 1) pubblicazione, diffusione dei risultati

 raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in

 una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di

 condivisione e promozione al miglioramento del servizio con

 la comunita' di appartenenza.

 2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da

 un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due

 esperti scelti dall'elenco di cui all'art. 3, comma 1,

 lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi,

 gettoni o indennita' comunque denominate per lo svolgimento

 delle attivita' di valutazione. L'Invalsi definisce

 annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle

 medesime attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il

 limite delle risorse annualmente assegnate in sede di

 riparto del Fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo

 5 giugno 1998, n. 204.

 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, comma

 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le

 istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche

 rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle

 competenze degli studenti, predisposte e organizzate

 dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative

 internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base

 censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola

 primaria, terza della scuola secondaria di primo grado,

 seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e

 comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013,

 dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo

 di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.

 204.

 4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a

 evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e

 gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente

 riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della

 valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale,

 secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto

 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

 modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di

 lavoro.

 5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti

 dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al

 direttore generale del competente Ufficio scolastico

 regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione

 degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in

 sede di conferimento del successivo incarico e della

 valutazione di cui al comma 4.».

 - Si riporta il testo degli articoli 146, 179, e 185

 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle

 scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O., cosi' come

 modificati dal presente decreto legislativo, a partire dal

 1 settembre 2017:

 «Art.146 (Abolizione esami di riparazione e di seconda

 sessione). - 1. Sono aboliti nella scuola elementare gli

 esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

 2. (abrogato)»

 «Art.179 (Abolizione degli esami di riparazione e di

 seconda sessione). - 1. Sono aboliti nella scuola media gli

 esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

 2. (abrogato)»

 «Art.185 (Esame di licenza e commissione esaminatrice).

 - 1.

 2.

 3. (abrogato)

 4. (abrogato)

 5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e

 che non abbia la idoneita' alla terza classe della scuola

 media, ha facolta', a giudizio della commissione, di

 iscriversi alla terza classe.»

 - Si riporta il testo degli artt. 8 e 11del decreto

 legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle

 norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al

 primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della

 legge 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O., come modificati dal

 presente decreto legislativo, a partire dal 1° settembre

 2017:

 «Art. 8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1.

 (abrogato)

 2. (abrogato)

 3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e

 della relativa valutazione, nonche' la continuita'

 didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza

 dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il tempo

 corrispondente al periodo didattico.

 4. (abrogato)»

 «Art.11 (Valutazione, scrutini ed esami). -

 1. - 6. (abrogati)

 7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e

 della relativa valutazione, nonche' la continuita'

 didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza

 dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo

 corrispondente al periodo didattico.»

 - Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legge 1°

 settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di

 istruzione e universita'), pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale 1 settembre 2008, n. 204 e convertito in legge,

 con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,

 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2008, n.

 256, cosi' come modificato dal presente decreto

 legislativo, a partire dal 1^ settembre 2017:

 «Art. 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli

 studenti). - 1. - 3-bis. (abrogati)

 4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17

 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.

 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma

 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

 si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la

 valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei

 disturbi specifici di apprendimento e della disabilita'

 degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori

 modalita' applicative del presente articolo.»

 - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 7

 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla

 legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni

 urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno

 scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per

 ricercatori universitari», pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale 7 settembre 2007, n. 208, cosi' come modificato

 dal presente decreto legislativo, a decorrere dal 1°

 settembre 2017:

 «Art. 1 (Norme in materia di ordinamenti scolastici). -

 1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del

 curriculum arricchito e' reintrodotta, nella scuola

 primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo

 pieno, con un orario settimanale di quaranta ore,

 comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Conseguentemente

 e' richiamato in vigore l'art. 130, comma 2, del testo

 unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

 istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di

 cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale

 sono soppresse le parole: «, entro il limite dei posti

 funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989,». La predetta

 organizzazione e' realizzata nei limiti della dotazione

 complessiva dell'organico di diritto determinata con

 decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto

 con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi

 dell'art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.

 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a

 livello nazionale per le attivita' di tempo pieno e tempo

 prolungato deve essere individuato nell'ambito

 dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei

 limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il

 personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a

 carico della finanza pubblica.

 Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con

 il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

 Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto

 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

 modificazioni, di seguito denominata «Conferenza

 unificata», definisce un piano triennale di intervento,

 anche in relazione alle competenze delle regioni in materia

 di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta

 formativa, volto, in particolare, a:a) individuare misure

 di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento

 dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle

 istituzioni scolastiche anche al fine di garantire

 condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio

 nazionale;b) sostenere la qualita' del modello del tempo

 pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai

 disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori

 immigrati. Il predetto piano e' finanziato sulla base delle

 risorse definite in sede di intesa con la Conferenza

 unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilita' di

 bilancio.

 2. All'art. 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.

 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i

 primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

 «I candidati esterni debbono presentare domanda di

 ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine

 preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono

 sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio

 scolastico regionale territorialmente competente, il quale

 provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di

 quanto previsto dall'art. 4, agli istituti scolastici

 statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del

 candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune

 dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella

 provincia e, nel caso di assenza anche in questa del

 medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al

 superamento dell'ambito organizzativo regionale devono

 essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti,

 dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di

 provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.

 Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai

 candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro

 assegnate come sede di esame.».

 3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui

 all'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e'

 elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, per la

 corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di

 Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo

 onere, pari ad euro 45.000.000 annui, a decorrere dal 2007,

 si provvede mediante corrispondente riduzione

 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634,

 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro

 dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,

 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 4. (abrogato).

 5. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19

 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'art. 1, comma

 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il

 primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il comitato di

 indirizzo e' composto dal Presidente e da due membri, nel

 rispetto del principio di pari opportunita', in possesso di

 requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza

 riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in

 Italia e all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire

 dal mondo della scuola.». A decorrere dall'anno scolastico

 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con

 direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna

 condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione

 al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli

 studenti, per effettuare verifiche periodiche e

 sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti, di

 norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria,

 alla prima e terza classe della scuola secondaria di I

 grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo,

 nonche' altre rilevazioni necessarie per la valutazione del

 valore aggiunto realizzato dalle scuole.

 6.

 7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al

 punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza

 unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le

 iniziative di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27

 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di

 pertinenza del Ministero della solidarieta' sociale si

 provvede mediante utilizzo delle disponibilita', in conto

 residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui

 all'art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a

 tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato

 per essere riassegnata alla competente unita' previsionale

 di base dello stato di previsione del Ministero della

 pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro

 dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,

 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 8. All'art. 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000,

 n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla

 medesima data nelle scuole materne che chiedono il

 riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle

 scuole dell'infanzia riconosciute paritarie» ed e'

 aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione

 si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti

 appositamente istituiti.».

 - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4, della legge

 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli

 esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione

 secondaria superiore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

 12 dicembre 1997, n. 289, cosi' come modificati dal

 presente decreto legislativo, con effetto a partire dal 1

 settembre 2018:

 «Art. 2 (Ammissione). - 1. - 7. (abrogati)

 8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno,

 con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente

 esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte,

 rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e

 degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la

 promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di

 otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una

 valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna

 disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in

 ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni

 concernenti la valutazione dell'insegnamento

 dell'educazione fisica.».

 «Art. 4 (Commissione e sede d'esame). - 1. - 9.

 (abrogati)

 10. I compensi per i presidenti e per i componenti

 delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di

 qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono

 differenziati in relazione alla funzione di presidente, di

 commissario esterno e di commissario interno. Per i

 presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei

 tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza

 a quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita in

 sede di contrattazione collettiva del comparto del

 personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali

 al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi

 si provvede con decreto del Ministro della pubblica

 istruzione, adottato di concerto con il Ministro

 dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il

 compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti

 delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti

 pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a

 funzionare corsi di studio ai sensi dell'art. 1-bis, comma

 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito,

 con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a

 carico dello Stato.».

 - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 marzo

 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle

 norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali

 delle prestazioni in materia di istruzione e formazione

 professionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2

 aprile 2003, n. 77, cosi' come modificato dal presente

 decreto legislativo, con effetto a partire dal 1 settembre

 2018:

 «Art. 3 (Valutazione degli apprendimenti e della

 qualita' del sistema educativo di istruzione e di

 formazione). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono

 dettate le norme generali sulla valutazione del sistema

 educativo di istruzione e di formazione e degli

 apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti

 principi e criteri direttivi:

 a) la valutazione, periodica e annuale, degli

 apprendimenti e del comportamento degli studenti del

 sistema educativo di istruzione e di formazione, e la

 certificazione delle competenze da essi acquisite, sono

 affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e

 formazione frequentate; agli stessi docenti e' affidata la

 valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al

 periodo successivo; il miglioramento dei processi di

 apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la

 continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una

 congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita';

 b) ai fini del progressivo miglioramento e

 dell'armonizzazione della qualita' del sistema di

 istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la

 valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche

 periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli

 studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta

 formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in

 funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le

 funzioni e la struttura del predetto Istituto;

 c) (abrogata).».

 - Si riporta il testo degli articoli 7, 9, 10, e 13 del

 decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009,

 n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme

 vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori

 modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2

 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,

 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,

 n. 169), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto

 2009, n. 191, precisando che la limitazione di efficacia

 riguarda solo le istituzioni scolastiche del primo ciclo di

 istruzione a decorrere dal 1 settembre 2017, mentre le

 norme restano interamente efficaci per il secondo ciclo di

 istruzione:

 «Art. 7 (Valutazione del comportamento). - 1. La

 valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole

 secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'art. 2

 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di

 una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la

 liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri

 doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri

 diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che

 governano la convivenza civile in generale e la vita

 scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai

 principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

 2. La valutazione del comportamento con voto inferiore

 a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e'

 decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno

 cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione

 disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del

 Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e

 successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la

 responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'art. 2

 del decreto-legge, dei comportamenti:

 a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del

 decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.

 249, e successive modificazioni;

 b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5

 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24

 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

 3. La valutazione del comportamento con voto inferiore

 a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi

 individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede

 di scrutinio intermedio e finale.

 4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente

 determinare, nei limiti delle risorse finanziarie

 disponibili a legislazione vigente, anche in sede di

 elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative

 finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei

 comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti

 negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli

 alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di

 istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di cui

 all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica

 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle

 specifiche esigenze della comunita' scolastica e del

 territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta

 possono essere applicate agli alunni che manifestino la

 propria opinione come previsto dall'art. 21 della

 Costituzione della Repubblica italiana.».

 «Art. 9 (Valutazione degli alunni con disabilita'). -

 1.La valutazione degli alunni con disabilita' certificata

 nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni

 in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e

 alle attivita' svolte sulla base del piano educativo

 individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo

 unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e'

 espressa con voto in decimi secondo le modalita' e

 condizioni indicate nei precedenti articoli.

 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono

 predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili

 a legislazione vigente, prove di esame differenziate,

 comprensive della prova a carattere nazionale di cui

 all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del

 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli

 insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso

 dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli

 di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove

 necessario in relazione al piano educativo

 individualizzato, a cura dei docenti componenti la

 commissione. Le prove differenziate hanno valore

 equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento

 dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono

 sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e

 sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio

 tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315, comma 1,

 lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo

 n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il

 voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di

 svolgimento e di differenziazione delle prove.

 4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la

 licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo.

 Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la

 frequenza delle classi successive, ai soli fini del

 riconoscimento di crediti formativi validi anche per

 l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

 5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove

 dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo

 dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'art. 318

 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del

 1994.

 6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso

 didattico differenziato e non ha conseguito il diploma

 attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo

 del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli

 elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata

 del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento

 comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata

 oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze,

 conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei

 crediti formativi documentati in sede di esame.».

 «Art. 10 (Valutazione degli alunni con difficolta'

 specifica di apprendimento (DSA)). - 1. Per gli alunni con

 difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente

 certificate, la valutazione e la verifica degli

 apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame

 conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche

 situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello

 svolgimento dell'attivita' didattica e delle prove di

 esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie

 disponibili a legislazione vigente, gli strumenti

 metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti

 piu' idonei.

 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami

 non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e

 della differenziazione delle prove.».

 «Art. 13 (Scuole italiane all'estero). - 1. Per gli

 alunni delle scuole italiane all'estero le norme del

 presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla

 prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo

 ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico

 2009/2010.».

 - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 8, 9 e 14

 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del

 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme

 vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori

 modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2

 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,

 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,

 n. 169), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto

 2009, n. 191:

 «Art. 1 (Oggetto del regolamento - finalita' e

 caratteri della valutazione). - 1. Il presente regolamento

 provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la

 valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi

 specifici di apprendimento e della disabilita' degli

 alunni, ed enuclea le modalita' applicative della

 disciplina regolante la materia secondo quanto previsto

 dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008,

 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».

 2. La valutazione e' espressione dell'autonomia

 professionale propria della funzione docente, nella sua

 dimensione sia individuale che collegiale, nonche'

 dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

 Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e

 tempestiva, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4,

 terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica

 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

 3. La valutazione ha per oggetto il processo di

 apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico

 complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la

 sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione

 delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai

 processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al

 miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo

 formativo, anche in coerenza con l'obiettivo

 dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di

 Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione»,

 adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e

 24 marzo 2000.

 4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche

 e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti

 con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano

 dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni

 scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del

 Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

 5. Il collegio dei docenti definisce modalita' e

 criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza

 della valutazione, nel rispetto del principio della

 liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno

 parte integrante del piano dell'offerta formativa.

 6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola

 primaria, della scuola secondaria di primo grado,

 dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi

 dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.

 296, e successive modificazioni, nonche' al termine del

 secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i

 livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al

 fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire

 l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di

 consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e

 sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

 7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie

 una informazione tempestiva circa il processo di

 apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei

 diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel

 rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

 riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne

 tecnologie.

 8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione e'

 effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11

 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e

 successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del

 decreto-legge, nonche' dalle disposizioni del presente

 regolamento.

 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul

 territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo

 d'istruzione ai sensi dell'art. 45 del decreto del

 Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono

 valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini

 italiani.».

 «Art. 2 (Valutazione degli alunni nel primo ciclo di

 istruzione). - 1. La valutazione, periodica e finale, degli

 apprendimenti e' effettuata nella scuola primaria dal

 docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della

 classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal

 consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o

 da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario,

 a maggioranza.

 2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli

 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e

 finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di

 valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni

 scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma

 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo

 1999, n. 275.

 3. Nella scuola secondaria di primo grado la

 valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda

 anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi

 ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'art. 11, comma 9,

 della legge 3 marzo 1999, n. 124.

 4. La valutazione dell'insegnamento della religione

 cattolica resta disciplinata dall'art. 309 del testo unico

 delle disposizioni legislative vigenti in materia di

 istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di

 cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e'

 comunque espressa senza attribuzione di voto numerico,

 fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto

 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n.

 121.

 5. I docenti di sostegno, contitolari della classe,

 partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo

 come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli

 alunni disabili, i criteri a norma dell'art. 314, comma 2,

 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile

 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia

 affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con

 un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti

 di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o

 insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento

 dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati

 delle attivita' alternative all'insegnamento della

 religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti

 della classe elementi conoscitivi sull'interesse

 manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

 6. L'ammissione o la non ammissione alla classe

 successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno

 scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo

 delegato, e' deliberata secondo le disposizioni di cui agli

 articoli 2 e 3 del decreto-legge.

 7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva

 sia comunque deliberata in presenza di carenze

 relativamente al raggiungimento degli obiettivi di

 apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica

 nota al riguardo nel documento individuale di valutazione

 di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla

 famiglia dell'alunno.

 8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai

 sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto

 legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e

 dell'art. 2 del decreto-legge, e' espressa:

 a) nella scuola primaria dal docente, ovvero

 collegialmente dai docenti contitolari della classe,

 attraverso un giudizio, formulato secondo le modalita'

 deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel

 documento di valutazione;

 b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto

 numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi

 dell'art. 2 del decreto-legge; il voto numerico e'

 illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere

 nel documento di valutazione.

 9. La valutazione finale degli apprendimenti e del

 comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno

 scolastico.

 10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma

 restando la frequenza richiesta dall'art. 11, comma 1, del

 decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive

 modificazioni, ai fini della validita' dell'anno scolastico

 e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in

 casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono

 deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le

 assenze complessive non pregiudichino la possibilita' di

 procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita' di

 accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla

 classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali

 circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da

 parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.».

 «Art. 3 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

 dell'istruzione). - 1. L'ammissione all'esame di Stato

 conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano

 disciplinati dall'art. 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto

 legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato

 dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007,

 n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

 ottobre 2007, n. 176.

 2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'art.

 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004,

 n. 59, e successive modificazioni, e' disposta, previo

 accertamento della prescritta frequenza ai fini della

 validita' dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno

 che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi

 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con

 l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento

 vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei

 decimi. Il giudizio di idoneita' di cui all'art. 11, comma

 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive

 modificazioni, e' espresso dal consiglio di classe in

 decimi, considerando il percorso scolastico compiuto

 dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

 3. L'ammissione dei candidati privatisti e'

 disciplinata dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo

 n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

 4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre

 l'esito della prova scritta nazionale di cui all'art. 11,

 comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e

 successive modificazioni. I testi della prova sono scelti

 dal Ministro tra quelli predisposti annualmente

 dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di

 istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.

 5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo

 ciclo e' espresso secondo le modalita' previste dall'art.

 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo

 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 3, comma

 3-bis, del decreto-legge.

 6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti

 delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui

 al comma 4, e il giudizio di idoneita' di cui al comma 2.

 Il voto finale e' costituito dalla media dei voti in decimi

 ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneita'

 arrotondata all'unita' superiore per frazione pari o

 superiore a 0,5.

 7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito

 dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale

 concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi

 compresa la prova di cui al comma 4.

 8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci

 decimi puo' essere assegnata la lode da parte della

 commissione esaminatrice con decisione assunta

 all'unanimita'.

 9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici

 mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi

 dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno

 2003, n. 196.».

 «Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Nel

 primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli

 alunni sono descritte e certificate al termine della scuola

 primaria e, relativamente al termine della scuola

 secondaria di primo grado, accompagnate anche da

 valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2,

 del decreto-legge.

 2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione

 vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini

 del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del

 decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto

 2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di

 cui all'allegato del medesimo decreto.

 3. La certificazione finale ed intermedia, gia'

 individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in

 sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto

 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento

 dei crediti formativi e delle competenze in esito ai

 percorsi di istruzione e formazione professionale, e'

 definita dall'art. 20 del decreto legislativo 17 ottobre

 2005, n. 226.

 4. La certificazione relativa agli esami di Stato

 conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di

 secondo grado e' disciplinata dall'art. 6 della legge 10

 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

 5. Le certificazioni delle competenze concernenti i

 diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate

 anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto

 nazionale per la valutazione del sistema di istruzione

 (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,

 dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3,

 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,

 n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni

 relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi

 gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare

 i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e

 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.».

 «Art. 9 (Valutazione degli alunni con disabilita'). -

 1. La valutazione degli alunni con disabilita' certificata

 nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni

 in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e

 alle attivita' svolte sulla base del piano educativo

 individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo

 unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e'

 espressa con voto in decimi secondo le modalita' e

 condizioni indicate nei precedenti articoli.

 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono

 predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili

 a legislazione vigente, prove di esame differenziate,

 comprensive della prova a carattere nazionale di cui

 all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del

 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli

 insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso

 dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli

 di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove

 necessario in relazione al piano educativo

 individualizzato, a cura dei docenti componenti la

 commissione. Le prove differenziate hanno valore

 equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento

 dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono

 sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e

 sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio

 tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315, comma 1,

 lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo

 n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il

 voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di

 svolgimento e di differenziazione delle prove.

 4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la

 licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo.

 Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la

 frequenza delle classi successive, ai soli fini del

 riconoscimento di crediti formativi validi anche per

 l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

 5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove

 dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo

 dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'art. 318

 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del

 1994.

 6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso

 didattico differenziato e non ha conseguito il diploma

 attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo

 del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli

 elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata

 del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento

 comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata

 oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze,

 conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei

 crediti formativi documentati in sede di esame.»

 «Art. 14 (Norme transitorie, finali e abrogazioni). -

 1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per

 l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e

 le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.

 2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale

 per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo

 ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate

 nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.

 3. Per gli alunni di cui all'art. 6, comma 2, le

 disposizioni relative al concorso della valutazione del

 comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a

 regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno

 scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene

 valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di

 corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene

 considerato anche con riferimento alla classe precedente il

 penultimo anno di corso.

 4. I riferimenti alla valutazione del comportamento

 contenuti nel decreto del Ministro della pubblica

 istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.

 5. E' abrogato l'art. 304 del testo unico di cui al

 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla

 valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione

 fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla

 valutazione complessiva dell'alunno.

 6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione,

 dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.

 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in

 vigore della riforma della scuola secondaria di secondo

 grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico,

 compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per

 procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e'

 richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario

 annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono

 stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto

 previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie

 deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per

 assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,

 che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del

 consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla

 valutazione degli alunni interessati. Il mancato

 conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo

 delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo

 scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva

 o all'esame finale di ciclo.

 8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento

 possono essere adottate in relazione alla ridefinizione

 degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del

 sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione

 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

 n. 133.».

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio

 1998, n. 323, recante «Regolamento recante disciplina degli

 esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione

 secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10

 dicembre 1997, n. 425» e' pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale 9 settembre 1998, n. 210.

 - Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e

 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno

 del 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle

 norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori

 modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2

 e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137, convertito,

 con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169),

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191:

 «Art. 6 (Ammissione all'esame conclusivo del secondo

 ciclo dell'istruzione). - 1. Gli alunni che, nello

 scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a

 sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline

 valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo

 l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non

 inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

 2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di

 Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato,

 nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di

 otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e

 non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno

 seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria

 di secondo grado e che hanno riportato una votazione non

 inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di

 discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento

 negli scrutini finali dei due anni antecedenti il

 penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni

 predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono

 all'insegnamento della religione cattolica.

 3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe,

 cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli

 insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti

 tecnico-pratici nelle modalita' previste dall'art. 5, commi

 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16

 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti

 di sostegno, nonche' gli insegnanti di religione cattolica

 limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo

 insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito

 scolastico di cui all'art. 11 del decreto del Presidente

 della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive

 modificazioni.

 4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici

 mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi

 dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno

 2003, n. 196.».

 «Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Nel

 primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli

 alunni sono descritte e certificate al termine della scuola

 primaria e, relativamente al termine della scuola

 secondaria di primo grado, accompagnate anche da

 valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2,

 del decreto-legge.

 2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione

 vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini

 del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del

 decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto

 2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di

 cui all'allegato del medesimo decreto.

 3. La certificazione finale ed intermedia, gia'

 individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in

 sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto

 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento

 dei crediti formativi e delle competenze in esito ai

 percorsi di istruzione e formazione professionale, e'

 definita dall'art. 20 del decreto legislativo 17 ottobre

 2005, n. 226.

 4. La certificazione relativa agli esami di Stato

 conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di

 secondo grado e' disciplinata dall'art. 6 della legge 10

 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

 5. Le certificazioni delle competenze concernenti i

 diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate

 anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto

 nazionale per la valutazione del sistema di istruzione

 (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,

 dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3,

 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,

 n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni

 relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi

 gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare

 i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e

 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.».

 «Art. 9 (Valutazione degli alunni con disabilita'). -

 1. La valutazione degli alunni con disabilita' certificata

 nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni

 in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e

 alle attivita' svolte sulla base del piano educativo

 individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo

 unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e'

 espressa con voto in decimi secondo le modalita' e

 condizioni indicate nei precedenti articoli.

 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono

 predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili

 a legislazione vigente, prove di esame differenziate,

 comprensive della prova a carattere nazionale di cui

 all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del

 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli

 insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso

 dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli

 di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove

 necessario in relazione al piano educativo

 individualizzato, a cura dei docenti componenti la

 commissione. Le prove differenziate hanno valore

 equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento

 dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono

 sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e

 sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio

 tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315, comma 1,

 lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo

 n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il

 voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di

 svolgimento e di differenziazione delle prove.

 4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la

 licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo.

 Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la

 frequenza delle classi successive, ai soli fini del

 riconoscimento di crediti formativi validi anche per

 l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

 5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove

 dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo

 dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'art. 318

 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del

 1994.

 6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso

 didattico differenziato e non ha conseguito il diploma

 attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo

 del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli

 elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata

 del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento

 comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata

 oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze,

 conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei

 crediti formativi documentati in sede di esame.».

 «Art. 10 (Valutazione degli alunni con difficolta'

 specifica di apprendimento (DSA)). - 1. Per gli alunni con

 difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente

 certificate, la valutazione e la verifica degli

 apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame

 conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche

 situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello

 svolgimento dell'attivita' didattica e delle prove di

 esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie

 disponibili a legislazione vigente, gli strumenti

 metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti

 piu' idonei.

 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami

 non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e

 della differenziazione delle prove.».

 «Art. 11 (Valutazione degli alunni in ospedale). - 1.

 Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente

 rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in

 luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi

 insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza

 elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo

 individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della

 valutazione periodica e finale.

 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al

 comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella

 classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli

 insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio

 previa intesa con la scuola di riferimento, la quale

 fornisce gli elementi di valutazione eventualmente

 elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede

 quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento

 degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le

 prove o alcune di esse.».

 «Art. 14 (Norme transitorie, finali e abrogazioni). -

 1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per

 l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e

 le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.

 2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale

 per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo

 ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate

 nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.

 3. Per gli alunni di cui all'art. 6, comma 2, le

 disposizioni relative al concorso della valutazione del

 comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a

 regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno

 scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene

 valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di

 corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene

 considerato anche con riferimento alla classe precedente il

 penultimo anno di corso.

 4. I riferimenti alla valutazione del comportamento

 contenuti nel decreto del Ministro della pubblica

 istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.

 5. E' abrogato l'art. 304 del testo unico di cui al

 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla

 valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione

 fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla

 valutazione complessiva dell'alunno.

 6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione,

 dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.

 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in

 vigore della riforma della scuola secondaria di secondo

 grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico,

 compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per

 procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e'

 richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario

 annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono

 stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto

 previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie

 deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per

 assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,

 che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del

 consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla

 valutazione degli alunni interessati. Il mancato

 conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo

 delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo

 scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva

 o all'esame finale di ciclo.

 8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento

 possono essere adottate in relazione alla ridefinizione

 degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del

 sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione

 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

 n. 133.».

 Art. 27

 Disposizioni finanziarie

 1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare

attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti

delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento,

previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, comma 2, e

dall'articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione

scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle

risorse disponibili a legislazione vigente.

 3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 12, comma

5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a

legislazione vigente.

 4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7,

comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno

2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere

dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,

n. 107.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017

 MATTARELLA

 Gentiloni Silveri, Presidente del

 Consiglio dei ministri

 Fedeli, Ministro dell'istruzione,

 dell'universita' e della ricerca

 Madia, Ministro per la semplificazione

 e la pubblica amministrazione

 Padoan, Ministro dell'economia e delle

 finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 Note all'art. 27:

 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della

 legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale

 di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

 disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella

 Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:

 «202. E' iscritto nello stato di previsione del

 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

 un fondo di parte corrente, denominato "Fondo 'La Buona

 Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione

 dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a

 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno

 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro

 per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a

 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per

 l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a

 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al

 riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro

 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di

 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il

 decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo

 fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi

 istituzionali e generali dell'amministrazione per le

 attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.»

 Allegato A

 (di cui all'articolo 15, comma 2)

 TABELLA

 Attribuzione credito scolastico

=====================================================================

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito|

| voti | ANNO | IV ANNO | V ANNO |

+==========+====================+==================+================+

| M < 6 |  - |  - | 7-8 |

+----------+--------------------+------------------+----------------+

| M = 6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 |

+----------+--------------------+------------------+----------------+

| 6< M ≤ 7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 |

+----------+--------------------+------------------+----------------+

| 7< M ≤ 8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |

+----------+--------------------+------------------+----------------+

| 8< M ≤ 9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 |

+----------+--------------------+------------------+----------------+

|9< M ≤ 10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 |

+----------+--------------------+------------------+----------------+

 Regime transitorio

 Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

 Tabella di conversione del credito conseguito

 nel III e nel IV anno:

 =============================================

 | Somma crediti | Nuovo credito |

 |conseguiti per il III|attribuito per il III|

 | e per il IV anno | e IV anno (totale)  |

 +=====================+=====================+

 |6 | 15 |

 +---------------------+---------------------+

 |7 | 16 |

 +---------------------+---------------------+

 |8 | 17 |

 +---------------------+---------------------+

 |9 | 18 |

 +---------------------+---------------------+

 |10 | 19 |

 +---------------------+---------------------+

 |11 | 20 |

 +---------------------+---------------------+

 |12 | 21 |

 +---------------------+---------------------+

 |13 | 22 |

 +---------------------+---------------------+

 |14 | 23 |

 +---------------------+---------------------+

 |15 | 24 |

 +---------------------+---------------------+

 |16 | 25 |

 +---------------------+---------------------+

 Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:

 Tabella di conversione del credito conseguito

 nel III anno:

 =============================================

 | | Nuovo credito |

 | Credito conseguito |attribuito per il III|

 | per il III anno | anno |

 +=====================+=====================+

 |3 | 7 |

 +---------------------+---------------------+

 |4 | 8 |

 +---------------------+---------------------+

 |5 | 9 |

 +---------------------+---------------------+

 |6 | 10 |

 +---------------------+---------------------+

 |7 | 11 |

 +---------------------+---------------------+

 |8 | 12 |

 +---------------------+---------------------+

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |